



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

MINUTA

18 agosto 2016

Prot. 31035

Ai Sigg. ri Dirigenti
Dott. Samuele Pontino
Ing. Giuseppe Limongelli

Al Sig. Sindaco

All'Assessore
al Personale e Finanze

LL. Sedi

Oggetto: Verbale Conferenza dei Dirigenti 5 agosto 2016.

Comunicazione notizie.

Si fa seguito al verbale della Conferenza dei Dirigenti in oggetto e, con particolare riferimento a quanto ivi disposto, che si riporta testualmente “ *la Conferenza dei dirigenti, atteso che uno degli obiettivi dell'amministrazione è quello del recupero dell'evasione tributaria, anche attraverso l'assegnazione di personale all'ufficio tributi, indirizzata al potenziamento del medesimo, ritiene opportuno dotare lo stesso di un vigile accertatore. Pertanto, l'ufficio personale predisporrà gli atti a ciò finalizzati, per l'inserimento nel Servizio Tributi della funzione e, conseguentemente, della figura sopraccitata. All'esito degli stessi, la Conferenza esprime sin d'ora parere favorevole all'assegnazione al Servizio Tributi, attraverso un provvedimento di mobilità intersettoriale, da parte del soggetto competente (Segretario Generale) del vigile urbano Basso Vito, accogliendo favorevolmente le reiterate istanze di mobilità inoltrate dallo stesso.*”, si comunica quanto segue:

- La Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) all'art.1, commi 179 – 182 , testualmente recita “179. **I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento. 180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali. 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai**

dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità'. 182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.”;

- il medesimo articolo 1, ai commi 158 – 160, testualmente recita “**158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. 159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità'. 160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.”;**
- l'individuazione dei soggetti di cui ai commi 158 -160 e 179 -182 della L. n. 296/2006, cui attribuire i poteri d'accertamento e di contestazione immediata per le violazioni riguardanti le entrate comunali, ad esclusione di quelle concernenti il codice della strada, e di notifica degli atti di accertamento dei tributi è una facoltà e non un obbligo dell'ente locale che, se esercitata, deve essere preventivamente disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si comunica l'impossibilità di provvedere a quanto di competenza della scrivente, in assenza dell'esplicazione di tale facoltà in un regolamento dell'ente.

Per completezza di discorso, si precisa che il dipendente, appartenente al II Settore, (atteso l'esercizio del potere di nomina da parte del relativo dirigente) deve essere in possesso solo del titolo di scuola media superiore di secondo grado e dei requisiti di moralità, secondo la dizione letterale dell'articolato sopra citato.

Tanto si rappresenta, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa Oreste

